

Memoria ASSORIMAP

nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 291 (Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati

Nel recepimento nazionale della Direttiva comunitaria ASSORIMAP, l'Associazione nazionale che rappresenta le aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche pre-consumo e post-consumo, rileva alcune criticità che, qualora confermate nel testo definitivo, potrebbero esporre il nostro Paese al rischio di distorsioni di mercato nonché a serie difficoltà nella gestione del fine vita di taluni prodotti e/o imballaggi.

Le considerazioni che portiamo alla Vostra attenzione scaturiscono dalla piena condivisione da parte di ASSORIMAP dell'oggetto e delle finalità del decreto (art.1) il quale: *"... reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande"*.

La Direttiva europea "single use plastics" ha il merito di introdurre nell'ordinamento comunitario il contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata (25% al 2025 e 30% al 2030 limitatamente ai contenitori per liquidi alimentari con capacità fino a tre litri). Si tratta di una misura importante a favore del riciclo, che amplierà il mercato per la materia prima seconda (nel caso specifico per il PET riciclato), contribuendo in parte al raggiungimento degli ambiziosi target fissati dal Pacchetto per l'economia circolare.



ASSORIMAP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI MATERIE PLASTICHE

aderente a: **confimiindustria**
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

In effetti, l'utilizzo circolare delle materie plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva, potrebbe essere ulteriormente favorito estendendo le previsioni di un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata tracciata post-consumo (contenuto minimo che ASSORIMAP propone al 50%) anche ai prodotti monouso elencati nella parte B dell'allegato, allorché non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili.

In effetti, nello schema di decreto troviamo già, per alcuni casi, un'esclusione dall'applicazione dei divieti di immissione sul mercato per i prodotti monouso elencati nella parte B dell'Allegato (art.5), ma esclusivamente per *“i materiali biodegradabili e compostabili certificati conformi allo standard europeo UNI EN 13432 o UNI EN 14995 con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento”*.

Al riguardo, ASSORIMAP non può non evidenziare che tali prodotti, “ibridi” poiché costituiti solo parzialmente in plastica biodegradabile, risultano NON riciclabili in quanto non possono né essere conferiti nella frazione umida per poi essere avviati a riciclo presso gli impianti di compostaggio industriale (a causa della compresenza di altri materiali), né essere conferiti nella raccolta differenziata dedicata alla plastica per la presenza della percentuale biodegradabile. Così realizzati arrecano un danno ambientale, ed anche economico, perché non possono essere valorizzati attraverso il riciclo, ma risultano destinati alla sola termovalorizzazione, facendo venir meno l'obiettivo della circolarità di materia.

Non dobbiamo dimenticare l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla UE, del 55% di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica. Si tratta di un target sfidante e che difficilmente verrà raggiunto senza il contributo delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche e senza misure che favoriscano il mercato per le plastiche riciclate. In tal senso sarebbe stato opportuno, in occasione del recepimento nazionale della direttiva, prevedere anche incentivi per queste imprese e/o altre forme di premialità.

In relazione poi ai requisiti di marcatura previsti, vi è l'obbligo per i produttori di segnalare la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto (art. 7.) Ai fini di una corretta

informazione verso i cittadini, il contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata proposto da ASSORIMAP potrebbe essere parimenti segnalato per dare contezza al consumatore dell'uso sostenibile e circolare della plastica contenuta nel prodotto che si sta acquistando. Lo stesso consumatore sarebbe poi più consapevolmente propenso a conferire il rifiuto del prodotto nella raccolta differenziata della plastica.

Conseguentemente alle proposte sopraelencate, con l'obiettivo di *"promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso"* riteniamo necessario, parimenti a quanto già definito per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (art. 4 comma 7) prevedere un contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche alle imprese che acquistano e utilizzano i prodotti elencati alle Parti A e B dell'Allegato realizzati con almeno il 50% di plastica riciclata tracciata post-consumo.

Infine, per quanto riguarda l'obbligo per i sistemi EPR di assicurare il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori di beverage, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione (art. 6 comma 4), ASSORIMAP ritiene che questo possa portare a una grave distorsione del mercato, a scapito evidente delle imprese non produttrici di beverage che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica post-consumo. Il sistema attuale di acquisizione dei lotti selezionati di rifiuti post-consumo garantisce nel nostro Paese la massima concorrenza ed apertura a tutte le imprese del riciclo accreditate a partecipare alle aste telematiche consortili. Le imprese produttrici di beverage che operano anche nel settore del riciclo possono infatti già partecipare alle aste di vendita dei lotti selezionati di bottiglie indette dai sistemi EPR vigenti. L'inserimento del comma 4 art. 6 crea pertanto una condizione di favoritismo economico in antitesi al libero mercato.